

# CONVENZIONE

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK

Tra

Associazione Italiana Cultura Sport

La Federazione Italiana Canoa Kayak (di seguito: FICK), con sede in Roma, Viale Tiziano 70 – Codice Fiscale 05843520585, nella persona del Presidente pro tempore, Luciano Buonfiglio domiciliato per la carica presso la sede legale della FICK suddetta

e

l'Ente di Promozione Sportiva, Associazione Italiana Cultura Sport (di seguito: AICS), con sede in Roma, Via Barberini, 68 – Codice Fiscale: 80237550589, nella persona del Presidente pro tempore, Bruno Molea, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

## premessso

- 1) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), riconosce la Federazione Italiana Canoa Kayak (di seguito: FICK) come unica Federazione Sportiva Nazionale deputata a incrementare, promuovere, organizzare, e disciplinare su tutto il territorio nazionale lo sport della canoa in tutte le sue forme e manifestazioni, comprese tutte le discipline delle pagaia che si svolgono sotto l'egida dell'International Canoe Federation;
- 2) che la FICK ha istituito il Comitato Sport per Tutti, organo previsto dallo Statuto Federale a cui è affidato il compito di organizzare e promuovere, anche in collaborazione gli e.p.s. o con altri enti legalmente costituiti e che aderiscono al Comitato stesso, l'attività sportiva amatoriale, nonché tutte le attività di quelle discipline della pagaia che non rientrano in uno degli specifici Settori già istituiti all'interno della FICK.
- 3) che il CONI riconosce quali Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- 4) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport;
- 5) che l'AICS:
  - è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del DPR n° 530/1974.
  - è riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali (decreto del 3 dicembre 1979 n. 10 – 28419.12000.A).
  - è iscritto al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.



- è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica quale Ente accreditato per la formazione del personale della scuola.
  - Rappresenta l'Italia in seno alla CSIT (Confederation Sportive Internationale Travailiste et Amateur) e all' ISCA (International Sport And Culture Association)
- 6) che l'AICS, in accordo alla "Nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
- 7) che la Federazione Italiana Canoa Kayak e l'AICS, di seguito denominate "le Parti", condividono:
- a. il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione Italiana;
  - b. la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;


**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 – Norme generali**

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina sportiva della Canoa, del Kayak e degli Sport della Pagaia, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni nazionali, gli Enti locali, il mondo scolastico nonché con ogni altra istituzione deputata, una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici e per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi privi di barriere architettoniche;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della Canoa Kayak attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni. In questo senso le parti si impegnano a diffondere non solo gli aspetti squisitamente tecnici, ma anche tutti i valori etici propri di queste discipline, compresa la conoscenza e la tutela del patrimonio naturale e ambientale.



2

- 1.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.
- 1.4 Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare, per quanto possibile, linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

## **Articolo 2 – Rapporti di collaborazione**

- 2.1 I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro tesserati.
- 2.2 Le Parti disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti e Regolamenti, le attività organizzative e la partecipazione dei propri tesserati con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.
- 2.3 I rapporti di collaborazione riguardano in particolare:
- affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone;
  - attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica;
  - partecipazione alle gare;
  - formazione dei Quadri Tecnici;
  - formazione dei Giudici di Gara;
  - utilizzo degli impianti sportivi;
  - iniziative culturali;
  - accordi regionali migliorativi;
  - collaborazione nel settore specifico della Scuola e/o altri contesti educativi-formativi.
- 2.4 Gli eventuali accordi a livello periferico, per essere effettivi, devono essere inviati, per opportuna conoscenza, al livello nazionale; in assenza di osservazioni e rilievi motivati entro 30 giorni dal ricevimento, la ratifica è ritenuta automatica.

## **Articolo 3 – Affiliazione e tesseramento**

- 3.1 Al fine di poter partecipare all'attività sportiva organizzata da entrambe le Parti, viene richiesta la doppia affiliazione delle società sportive ed il doppio tesseramento degli atleti.
- 3.2 Per quanto riguarda l'eventuale affiliazione alla FICK, le Società Sportive AICS, non dovranno presentare i documenti abitualmente richiesti per una nuova affiliazione (Statuto, Atto Costitutivo, ecc.), ma dovranno solamente compilare la modulistica tecnica corredata dell'attestazione di affiliazione all'AICS, pagando, solo per il primo anno, la prevista quota annua ridotta del 50%.
- 3.3 **Allo stesso modo**, per quanto riguarda l'eventuale affiliazione all'AICS, le Società Sportive FICK dovranno solamente compilare la modulistica tecnica corredata dell'attestazione di affiliazione alla FICK, pagando, solo per il primo anno, la prevista quota annua ridotta del 50%.

## **Articolo 4 – Attività sportiva**

- 4.1 I termini "Campionato Italiano" e "Campione Italiano" (individuale o a squadre) per tutte le categorie e, in riferimento all'attività internazionale, "Squadra Italiana", "Nazionale" e "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FICK; l'AICS può utilizzare i termini



"Campionato Nazionale AICS" e "Rappresentativa Nazionale AICS".

- 4.2 In tutte le manifestazioni l'AICS si impegna ad applicare i Regolamenti tecnici emanati dalla FICK.
- 4.3 L'AICS può organizzare manifestazioni agonistiche (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali degli Enti). In questo caso la partecipazione è consentita solo ai soggetti tesserati all'AICS.
- 4.4 La FICK garantisce, se richiesto dall'AICS e compatibilmente con le proprie potenzialità, la gestione tecnica degli eventi. Le relative spese (rimborsi ai giudici di gara, spese per la segreteria tecnica, ecc.) sono a carico dei comitati organizzatori degli eventi, secondo i parametri applicati dalla FICK.
- 4.5 Ad inizio di ogni stagione sportiva, gli Organi Nazionali della FICK comunicano all'AICS, non appena deliberate, gli appuntamenti del proprio Calendario Nazionale. Parimenti l'AICS si impegna segnalare alla FICK quelle manifestazioni, organizzate in prima persona o tramite i propri affiliati, affinché queste possano essere inserite nel Calendario Sport per Tutti compilato dalla FICK stessa.

#### **Articolo 5 - Attività di Formazione e di Aggiornamento dei Quadri Tecnici e degli Ufficiali di Gara**

5.1 La FICK riconosce le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti nel rispetto del Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive (SNaQ) e secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali ed in particolare della Guida alla Formazione dei quadri tecnici.

5.2. La FICK è riconosciuta come unico soggetto abilitato a rilasciare qualifiche e gradi tecnici validi in ogni ambito. In base a quanto stabilito dalla Guida alla Formazione FICK, il (Denominazione dell'Ente) può chiedere l'organizzazione di Corsi per la formazione di Quadri tecnici FICK specifici nell'ambito delle discipline della pagaia, limitatamente ai livelli tecnici (2° e 2°+) con indirizzo esclusivo per le attività promozionali, amatoriali e tempo libero. Previa comparazione da parte del Centro Studi Ricerca e Formazione FICK - Commissioni Maestri, è anche possibile il riconoscimento ex post di Corsi e Qualifiche rilasciate dall'(Denominazione dell'Ente), sempre e solo limitatamente ai primi due livelli tecnici previsti dalla Guida FICK per le attività promozionali, amatoriali e tempo libero. L'AICS può rilasciare attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo tramite corsi autonomamente organizzati.

5.3 Ai corsi organizzati dalla FICK per rilasciare qualifiche e gradi tecnici possono partecipare anche tesserati dell'AICS senza che venga loro richiesto altro tesseramento. Tali soggetti saranno ammessi alle medesime condizioni in essere per i tesserati FICK.

#### **Articolo 6 – Iniziative culturali**

6.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

6.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

#### **Articolo 7 – Comitato Sport per Tutti**



L'AICS aderisce al CSPT riconoscendone il regolamento e impegnandosi a condividere con gli altri Aderenti competenze e capacità. In particolare al Comitato Sport per Tutti ha il compito di coordinare i programmi tecnici, i calendari e tutti gli altri aspetti relativi l'attività sportiva amatoriale.

#### **Articolo 8 – Commissioni Paritetiche Controversie**

7.1 Le parti si impegnano a dirimere eventuali controversie che insorgessero relativamente a uno o più punti contenuti in questa convenzione, tramite una commissione nominata di volta in volta pariteticamente dalle due parti. La Commissione è composta da un egual numero di rappresentanti di entrambe parti e da un soggetto terzo, competente e nominato di comune accordo, a cui spetta il compito di presiedere la commissione.

7.2 Le controversie che non dovessero essere risolte dalla sopraindicata Commissione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

#### **Articolo 9 – Durata**

8.1 La presente Convenzione ha la durata di due anni sportivi dal momento della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata qualora non venga disdetta per mezzo di lettera raccomandata a firma del Presidente di uno delle parti entro due mesi dalla scadenza.

8.2 Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, la presente Convenzione può essere liberamente disdetta al completamento del quadriennio olimpico - per mezzo di lettera raccomandata a firma del Presidente di uno dei due Enti firmatari, entro sei mesi dall'inizio del mandato del nuovo Presidente eletto.

8.3 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine.

L'Associazione Italiana Cultura Sport  
Il Presidente  
On. Bruno Molea



Federazione Italiana Canoa Kayak  
Il Presidente  
Dott. Luciano Buonfiglio

